

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L' EMILIA ROMAGNA – SEDE DI BOLOGNA**

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

Per la sig. **MIRELLA CARROZZIERI** nata a Imola (BO) il 16.03.1967 e ivi residente in Via Dozza n. 35 (C.F. CRRMLL67C56E289M), rappresentata e difesa dall'Avv. Aleardo Lizzi (C.F. n.: LZZLRD72B02C352N – FAX n. 051/252571 – PEC: avv.aleardolizzi@pec.it) in forza di procura speciale in calce al presente ricorso, su foglio separato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna (BO), Via Don Minzoni n. 4

- **ricorrente** -

CONTRO

- **il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)**, (C.F. 80185250588) in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 Bologna – pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, (C.F. 80062970373) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 Bologna – pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

- **L'UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA**, (C.F. 80071250379) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 Bologna – pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

- **resistenti** -

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

- **Letizia Calori**, nata a Bologna (BO) il 02.12.1986 e ivi residente in Via Petroni n. 18/2 (C.F. CLRLTZ86T42A944A)

- **controinteressato** -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA,

del **Decreto prot. n. 8393 del 02.09.2020**, pubblicato in data 03.09.2020 con il quale l'Ufficio V – Ambito territoriale per la Provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 9 dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020, ha approvato e pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Bologna su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nonché delle relative graduatorie ad esso allegate, nella parte in cui la ricorrente, per la classe di concorso è collocata nella seconda fascia delle GPS alla posizione n. 61 con punti 26,50 A061 e conseguentemente nelle graduatorie incrociate per il sostegno scuola secondaria di primo e secondo grado. (Doc. n. 1)

- e, di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi della ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare, comprese le graduatorie di istituto pubblicate, successivamente all'impugnato Decreto n. 8393 del 02.09.2020, dalle istituzioni scolastiche individuate dal ricorrente nella domanda di partecipazione inviata in data 27.07.2020 ai sensi dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020 nella parte in cui, in relazione alla classe di concorso A061 e nella graduatoria incrociata per il sostegno ADSS riconoscono ai controinteressati i medesimi erronei punteggi di cui al prosieguito, confermando quanto pubblicato nelle GPS,

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto della ricorrente, per i titoli posseduti e dichiarati nei termini e nei modi previsti dall'O.M. n. 60 del 10.07.2020 e dal Decreto dipartimentale n. 858 del 21.07.2020, al suo corretto collocamento nella graduatoria definitiva;

E, PER L'EFFETTO, LA CONDANNA

in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa del Ministero convenuto ad adottare, in favore della ricorrente, il provvedimento di rettifica dei punteggi riconosciuti in maniera illegittima e/o erronea per la sopracitata classe di concorso ai concorrenti sotto individuati, e dell'esatto posizionamento del ricorrente nelle graduatorie finali, nonché il necessario provvedimento di rettifica delle graduatorie per la detta classe di concorso.

SI PREMETTE IN FATTO

- 1) Con l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (Doc. n. 2), il MIUR ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito, GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.
- 2) Successivamente, con Decreto dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 (Doc. n. 3), il MIUR ha stabilito che, a pena di esclusione dalla procedura, la relativa domanda di partecipazione dovesse essere trasmessa telematicamente a partire dal 22.07.2020 ed entro e non oltre il 06 agosto 2020, attraverso la pagina riservata con accesso dal portale ministeriale "Istanze Online", alias POLIS.
- 3) La ricorrente provvedeva tempestivamente alla compilazione della domanda per la scuola secondaria di primo e secondo grado (seconda Fascia – classe di concorso A061) inserendo correttamente i titoli di accesso ed i titoli di servizio in suo possesso (Doc. n. 4).

- 4) Senonché, al momento della pubblicazione delle GPS quivi impugnate, la ricorrente apprendeva, suo malgrado, che, mentre il titolo di accesso dalla stessa dichiarato nella domanda di partecipazione veniva correttamente valutato in punti 12, quelli dichiarati dagli altri concorrenti ottenevano un maggior e erroneo punteggio in aperta violazione dei criteri di valutazione dei titoli di cui alla Tabella – Allegato A/4 all’Ordinanza MIUR n. 60 del 10 luglio 2020, secondo cui il punteggio complessivo spettante per i titoli di accesso sarebbe dovuto essere pari a 12,00, **con conseguente collocazione in graduatoria della ricorrente in posizione deteriore.**
- 5) L’odierna ricorrente, quindi, si è vista così inserita illegittimamente in una **posizione notevolmente inferiore** rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto e che gli avrebbe consentito evidenti e maggiori chances di essere individuata quale destinataria di incarichi professionali quale docente anche nelle graduatorie incrociate del Sostegno. Ciò le avrebbe potuto permettere, in virtù della migliore posizione, di far valere l’evidente situazione di vantaggio anche nelle prossime tornate concorsuali con consolidamento della sua volontà di proseguire la carriera nel settore dell’insegnamento nelle scuole statali.
- 6) Ed ancora, con palese violazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 nonché dei principi di respiro costituzionale che regolano l’attività della P.A., di cui all’art. 97 Cost., l’Amministrazione odierna resistente ha pubblicato unicamente le graduatorie definitive, immediatamente impugnabili dinanzi a Codesto Giudice Amministrativo. L’omessa pubblicazione delle graduatorie provvisorie ha precluso, pertanto, ai partecipanti al Concorso che, come l’odierna ricorrente, si sono visti attribuire una posizione inferiore rispetto a quella agli stessi spettante, di presentare reclamo, in via stragiudiziale, all’Amministrazione al fine di ottenere in via di autotutela la rettifica delle graduatorie stesse. Così facendo, dunque, l’unico strumento di tutela riconosciuto ai partecipanti è stato quello giurisdizionale, con evidente aggravio dei costi a loro carico nonché a danno della stessa P.A., in spregio del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97, Cost. Infatti, consentire al privato di conoscere la propria posizione in graduatoria prima della approvazione delle graduatorie definitive, oltre a garantire la partecipazione degli interessati al procedimento stesso, avrebbe permesso alla PA di correggere il proprio operato prima dell’avvio della procedura di assegnazione dei contratti a tempo determinato, evitando così il dispendio di risorse economiche per lo svolgimento di operazioni che, in caso di accoglimento del ricorso al Giudice Amministrativo, dovranno essere annullate e ripetute.
- 7) L’odierna ricorrente, tuttavia, ha comunque inoltrato reclamo con contestuale istanze di rettifica in autotutela e di accesso agli atti, in data 15 settembre 2020 (Doc. n. 5), lamentando come, fosse presumibile che coloro che la precedevano in graduatoria abbiano formulato una domanda di inserimento errata poiché per accedere alla detta classe di concorso A061 (Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) l’aspirante all’atto della stessa deve essere in possesso contemporaneamente del Diploma di Laurea congiuntamente **all’avvenuto accertamento favorevole dei titoli professionali specifici per la disciplina cui si intende partecipare** (tale accertamento dei titoli professionali viene svolto dalle Commissioni Permanenti istituite presso ogni Ufficio Scolastico Regionale).
- 8) Lamentava, inoltre, il venir meno dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere alla verifica che la valutazione del punteggio di tutti gli aspiranti sia conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente,

secondo le ragioni esposte e come l'oggettiva incongruenza fra le dichiarazioni presentate e la reale possibilità d'inserimento nella detta Graduatoria lascia un ragionevole dubbio sulla correttezza delle informazioni inviate telematicamente o nella valutazione delle domande per la Graduatoria di cui alla classe di concorso A061 con conseguente oggettivo ed immotivato danno in termini di inferiore priorità nell'ordine delle convocazioni su cattedre vacanti al 31 Agosto o al 30 Giugno o su spezzoni orari.

- 9) Indicava che per la classe di concorso A061, per cui è richiesto il possesso congiunto di un titolo di studio insieme all'accertamento di titoli professionali oppure a una qualifica professionale, si sarebbe dovuto attribuire solo il punteggio minimo (12 punti). Contrariamente al dettato della normativa regolante la procedura e in violazione della Tabella – Allegato A/4 all'Ordinanza MIUR n. 60 del 10 luglio 2020, in molteplici casi il titolo veniva valutato ben oltre i previsti 12 punti.
- 10) Infine, ai sensi e per gli effetti della L. 241 del 1990, e ss. mm., chiedeva:
- di prendere visione e estrarre copia delle domande formulate dai concorrenti che la precedevano nella detta graduatoria;
 - di accedere agli atti amministrativi nei confronti degli stessi chiedendo copia cartacea dei documenti necessari per la domanda di inserimento nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze;
 - verificare, personalmente o tramite la stessa amministrazione, il possesso congiunto da parte degli odierni controinteressati del Diploma di Laurea e dell'avvenuto accertamento favorevole dei titoli professionali specifici.
- 11) L'Amministrazione non ha provveduto sia a riscontrare la richiesta che a rettificare le graduatorie.

Per tali ragioni, l'odierna ricorrente si vede costretta a ricorrere al Giudice Amministrativo, affidando il ricorso ai seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, DELL'O.M. N. 60 DEL 10.07.2020, IN RELAZIONE ALL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELLA CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA PAR CONDICIO IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

Così come previsto espressamente dall'O.M. n. 60 del 10.07.2020, avente per oggetto "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*", gli aspiranti docenti che presentino domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia "*... sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: ... d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4 (art. 8, Ordinanza MIUR n. 60, del 10.7.2020 - sottolineatura aggiunta).*

Gli Uffici scolastici, dunque, hanno l'obbligo di attenersi ai criteri tecnico-valutativi fissati dal Dicastero.

Infatti, la Tabella contenente i criteri di valutazione dei titoli è espressamente parte integrante della stessa O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c. 4 ter, del D.L. n. 22/2020 **conv. con L.**

n. 41 del 06.06.2020 e a cui è allegata, acquistandone medesima efficacia giuridica, Inoltre la stessa tabella è funzionale a garantire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza della P.A. ex art. 97 Cost.

Di talché, essa assume efficacia vincolante per l'amministrazione stessa che è tenuta ad osservarla senza potersene discostare.

Sicché, l'Amministrazione non poteva, come invero ha fatto, conteggiare in maniera assolutamente arbitraria i titoli dichiarati dagli odierni controinteressati nella domanda di partecipazione alla procedura in esame.

Con riferimento al titolo di accesso alla graduatoria, in applicazione di quanto espressamente previsto dalla Tabella A/4 (*"Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado"*)¹, l'Amministrazione ha erroneamente riconosciuto ai Sig.ri poco innanzi individuati un punteggio di gran lunga superiore rispetto a quello che sarebbe dovuto loro spettare per il titolo di accesso previsto. La valutazione svolta dall'Amministrazione appare palesemente erranea.

Orbene, alla stregua dei parametri indicati dalla Tabella contenuta all'allegato A/4 dell'O.M. cit., ai quali l'Amministrazione è tenuta a dare applicazione nel rispetto, tra gli altri, del principio di legalità, trasparenza ed imparzialità, **quello di seguito indicato in rosso in tabella è il punteggio corretto spettante ai controinteressati nella graduatoria di cui alla Classe di Concorso A061 e, comunque, al personale ivi presente (in nero il punteggio erroneamente attribuito)**

posizioni	ufficio	cognome	nome	data di nascita	provincia di nascita	classe di concorso	grado di istruzione	fascia	punteggio titolo accesso	punteggio ulteriori titoli valutabili	punteggio titoli artistici	punteggio titoli di servizio	punteggio totale
1	BO	MAZZA	STEFANO	12/05/58	BG	A061	SS	2	33,00	4,50	0,00	108,00	124,50 145,50
2	BO	IORE	ANGELITA	17/11/80	VA	A061	SS	2	33,00	13,00	0,00	60,00	85,00 106,00
3	BO	TANCORRE	ADRIANA ENA	27/04/61	PZ	A061	SS	2	33,00	4,00	0,00	61,00	77,00 98,00
4	BO	RUGGERI	LAURA	13/12/72	BO	A061	SS	2	29,00	0,00	0,00	66,00	78,00 95,00
5	BO	CAVALIERE	CHIARA	08/05/84	TA	A061	SS	2	25,00	18,00	0,00	40,00	70,00 83,00
6	BO	BIGONI	MARIKA ARIANNA	24/03/84	KR	A061	SS	2	27,00	6,50	0,00	42,00	60,50 75,50
7	BO	SANTI	ANNA	11/02/90	BZ	A061	SS	2	33,00	3,50	0,00	30,00	45,00 66,50
8	BO	REPACI	PASQUALE	26/05/66	RC	A061	SS	2	28,00	8,00	0,00	30,00	50,00 66,00
9	BO	LECK	NICOLA CRISTINA	25/02/87	BO	A061	SS	2	33,00	7,50	0,00	24,00	43,50 64,50
10	BO	DI BERNARDO	MATTIA	27/09/83	TE	A061	SS	2	27,50	3,00	0,00	30,00	45,00 60,50
11	BO	CROLLO	NATALY	15/12/84	BA	A061	SS	2	33,00	5,00	0,00	20,00	37,00 58,00

¹ A.1 Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente
Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110
Più ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode

Punti 12

I titoli di studio il cui voto non è espresso su base 110 sono rapportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Qualora

a. nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici;

b. il titolo di accesso sia costituito dal possesso di una qualifica o titoli professionali, purché congiunto a un titolo di studio;
sono attribuiti solo punti 12

12	BO	BERNABEI	MARIA IDA	20/09/85	BO	A061	SS	2	33,00	24,00	0,00	0,00	36,00	57,00
13	BO	GIULIANO	FRANCESCA	31/01/77	BN	A061	SS	2	25,50	13,00	0,00	18,00	43,00	56,50
14	BO	RINALDI	GIOVANNI	19/08/59	RN	A061	SS	2	29,00	0,00	0,00	24,00	36,00	53,00
15	BO	PRELI	ERICA	21/10/83	BO	A061	SS	2	28,50	0,00	0,00	24,00	36,00	52,50
16	BO	PIAVE	NICOLO' ANTONIO	05/03/79	CL	A061	SS	2	12,00	27,00	0,00	13,00	52,00	52,00
17	BO	PLUCHINO	PAOLA	03/07/86	RG	A061	SS	2	33,00	6,00	0,00	12,00	30,00	51,00
18	BO	TIERRI	VERONICA	02/10/87	CS	A061	SS	2	33,00	6,00	0,00	12,00	30,00	51,00
19	BO	MASSETTI	ALBERTO	04/08/86	TE	A061	SS	2	29,00	4,00	0,00	18,00	34,00	51,00
20	BO	FUSCO	PROCOLO CLAUDIO	05/05/78	NA	A061	SS	2	12,00	1,00	0,00	36,00	49,00	49,00
21	BO	LOPETRONE	ANDREA	14/04/92	CS	A061	SS	2	33,00	8,00	0,00	6,00	26,00	47,00
22	BO	RIFUGGIO	FULVIO	19/02/80	LE	A061	SS	2	33,00	1,50	0,00	12,00	25,50	46,50
23	BO	MARINO	FILIPPO PIERPAOLO	27/06/83	EN	A061	SS	2	33,00	13,50	0,00	0,00	25,50	46,50
24	BO	NASTRI	MANUELA	07/10/78	SA	A061	SS	2	12,00	13,50	0,00	20,00	45,00	45,50
25	BO	SANTORO	GAIA	08/05/92	BO	A061	SS	2	33,00	5,00	0,00	6,00	23,00	44,00
26	BO	PERILLI	VINCENZA	06/07/64	CS	A061	SS	2	27,00	12,00	0,00	4,00	28,00	43,00
27	BO	BERTOLASO	DAVID	08/03/83	FO	A061	SS	2	33,00	1,00	0,00	9,00	22,00	43,00
28	BO	LAMACCHIA	ANDREA	14/02/80	BA	A061	SS	2	12,00	0,00	0,00	29,00	41,00	41,00
29	BO	ASTA	ROSITA	19/09/89	TP	A061	SS	2	33,00	7,50	0,00	0,00	19,05	40,50
30	BO	LA COGNATA	ALESSANDRO	18/07/82	RG	A061	SS	2	26,00	2,50	0,00	12,00	26,50	40,50
31	BO	COLONNA	SARA	03/03/85	FG	A061	SS	2	33,00	0,00	0,00	6,00	18,00	39,00
32	BO	CALORI	LETIZIA	02/12/86	BO	A061	SS	2	28,50	10,50	0,00	0,00	22,50	39,00
33	BO	LO FIEGO	LOREDANA	09/07/92	CO	A061	SS	2	28,00	9,00	0,00	0,00	21,00	37,00
34	BO	FICI	PAOLA	14/07/79	PA	A061	SS	2	33,00	3,00	0,00	0,00	15,00	36,00
35	BO	SORGETTI	PIERGIOORGIO	27/12/88	CH	A061	SS	2	33,00	3,00	0,00	0,00	15,00	36,00
36	BO	MUSA	LARA	11/06/85	PE	A061	SS	2	33,00	3,00	0,00	0,00	15,00	36,00
37	BO	DE SANTIS	GIANLUCA	08/07/88	RM	A061	SS	2	33,00	2,00	0,00	0,00	14,00	35,00
38	BO	MAIURI	SILVIA SERENA	15/02/91	ME	A061	SS	2	33,00	1,00	0,00	0,00	13,00	34,00
39	BO	CAPALDI	ROBERTA	30/03/86	PE	A061	SS	2	33,00	0,00	0,00	0,00	12,00	33,00
40	BO	MAROTTA	CHIARA	17/07/93	SA	A061	SS	2	33,00	0,00	0,00	0,00	12,00	33,00
41	BO	MASSA	EDOARDO	27/02/93	MB	A061	SS	2	33,00	0,00	0,00	0,00	12,00	33,00
42	BO	ARETINO	SARA	23/03/89	CA	A061	SS	2	33,00	0,00	0,00	0,00	12,00	33,00
43	BO	GENNARO	LETIZIA ROBERTA	10/02/88	PA	A061	SS	2	33,00	0,00	0,00	0,00	12,00	33,00
44	BO	SPARACINO	CINZIA	10/03/87	CL	A061	SS	2	33,00	0,00	0,00	0,00	12,00	33,00
45	BO	CORNELIO	AGNESE	09/01/78	BO	A061	SS	2	33,00	0,00	0,00	0,00	12,00	33,00
46	BO	CALDERONI	ISABELLA	15/09/94	BO	A061	SS	2	28,00	4,00	0,00	0,00	16,00	32,00
47	BO	ERRICO	ALBERTO	31/05/91	SA	A061	SS	2	28,00	3,00	0,00	0,00	15,00	31,00
48	BO	ANTONETTI	DOMENICO	27/10/74	VV	A061	SS	2	25,00	0,00	0,00	6,00	18,00	31,00
49	BO	BASSI	MARCO	08/01/88	FE	A061	SS	2	29,00	1,50	0,00	0,00	13,50	30,50
50	BO	PALADINO	ALICE	02/10/82	TR	A061	SS	2	29,00	1,00	0,00	0,00	13,00	30,00
51	BO	EBANISTA	CARMEN	10/08/88	RC	A061	SS	2	27,50	2,00	0,00	0,00	14,00	29,50
52	BO	CASANOVA	STEFANIA	24/05/70	BO	A061	SS	2	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	29,00
53	BO	BALESTRA	ILARIA	29/06/86	BR	A061	SS	2	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	29,00
54	BO	GUGLIELMI	MARIA	13/01/85	BA	A061	SS	2	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	29,00
55	BO	ABBRUGIATI	MARIA VITTORI	17/02/58	PS	A061	SS	2	29,00	0,00	0,00	0,00	12,00	29,00
56	BO	CRISTARELLI	DOLORES	14/02/91	NA	A061	SS	2	26,00	2,50	0,00	0,00	14,50	28,50
57	BO	PARISINI	DAVIDE	03/03/87	BO	A061	SS	2	28,50	0,00	0,00	0,00	12,00	28,50
58	BO	NESE	LORIS GIUSEPPE	25/10/91	SA	A061	SS	2	28,00	0,00	0,00	0,00	12,00	28,00
59	BO	SCICCHITANO	GIOVANNA	11/08/88	CZ	A061	SS	2	27,50	0,00	0,00	0,00	12,00	27,50
60	BO	MARANO	BARBARA	28/03/95	CT	A061	SS	2	27,00	0,00	0,00	0,00	12,00	27,00
61	BO	CARROZZIERI	MIRELLA	16/03/67	BO	A061	SS	2	12,00	0,50	0,00	14,00	26,50	26,50
62	BO	DI SALVIA	NAZARIO	01/12/76	FG	A061	SS	2	23,50	2,50	0,00	0,00	26,00	26,00
63	BO	MUSMARRA	GIULIA	07/12/93	CT	A061	SS	2	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
64	BO	LECCE	MARIAGIOVANNA	30/05/87	PZ	A061	SS	2	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
65	BO	MELONI	ENRICO MARIA	14/03/75	CA	A061	SS	2	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50

66	BO	DE SANTIS	STEFANIA	08/06/81	AP	A061	SS	2	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
67	BO	DE AMBROSI	MIRIAM	30/11/79	VB	A061	SS	2	12,00	1,00	0,00	12,00	25,00
68	BO	CIRILLO	IVANO	02/04/85	CE	A061	SS	2	20,50	4,50	0,00	0,00	25,00
69	BO	DOSI	LUCA	02/11/78	MI	A061	SS	2	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
70	BO	COLOSIMO	ANGELO	04/08/80	CZ	A061	SS	2	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
71	BO	CURTI	ANNA	10/07/69	CH	A061	SS	2	21,00	0,50	0,00	1,00	22,50
72	BO	PISCICELLI	BRUNO	27/03/90	NA	A061	SS	2	12,00	8,50	0,00	0,00	20,50
73	BO	ZECCHINELLI	ALICE	17/10/89	FO	A061	SS	2	12,00	6,00	0,00	0,00	18,00
74	BO	CORREALE	ANTONELLA	03/11/94	SA	A061	SS	2	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
75	BO	MARTINETTO	SIMONE	30/12/80	TO	A061	SS	2	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
76	BO	MASUCCI	MONICA	20/11/68	BG	A061	SS	2	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00

Ed infatti, **dovendo restare immutato il punteggio pari a 12,00 per il titolo di accesso risulta erroneo ed illegittimo aver riconosciuto ai controinteressati punteggi oltremodo maggiori tanto che le graduatorie ivi impugnate devono altresì ritenersi illegittime poiché falsate nelle posizioni assegnate a causa del predetto grave errore di valutazione.**

Pertanto, ad oggi, la sig.ra Carrozziere dovrà essere ivi inserita alla corretta posizione n. 23 rispetto a quella occupata (pos. 61)

Alla luce di quanto esposto, la valutazione da parte dell'amministrazione resistente del punteggio del titolo di accesso dei controinteressati, oltre ad essere arbitraria, è di gran lunga superiore rispetto a quella che sarebbe loro spettata se l'Ufficio Scolastico avesse fatto buon governo della funzione cui è investito ed avesse applicato la tabella contenuta nell'allegato A/4 citato, indubbiamente vincolante in quanto integrativa dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020.

Nonostante la precisa e leale indicazione di tutti i titoli ed i servizi, a parte ricorrente è stata attribuita una posizione in graduatoria di gran lunga peggiorativa rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto e segnatamente è stata collocata alla posizione n. 61 con punti 26,50. L'istante, invece, ha diritto di occupare la posizione numero 23.

2.) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/1990 E SS.MM. E DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, LEALE COLLABORAZIONE TRA PRIVATI E AMMINISTRAZIONE, PARTECIPAZIONE ED ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Le graduatorie definitive non sono state precedute dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e siffatto comportamento dell'Amministrazione costituisce **ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati** per le ragioni di seguito illustrate.

Come è noto, le graduatorie provvisorie, in quanto atti amministrativi endoprocedimentali non sono autonomamente ed immediatamente impugnabili dinanzi al Giudice Amministrativo. Tuttavia, la loro approvazione permette ai partecipanti alla procedura di conoscere, prima dell'approvazione delle graduatorie definitive, il punteggio loro assegnato e la posizione occupata e, ove ravvisino sul punto delle inesattezze o delle carenze da parte della PA, possono presentare in sede stragiudiziale istanza di correzione in autotutela. E ciò, oltre a consentire al privato di ottenere la tutela delle proprie ragioni senza ricorrere alle dispendiose procedure giurisdizionali, permette anche alla PA di correggere il proprio operato, prima della conclusione

definitiva della procedura, con evidente risparmio di costi e di tempo.

In sostanza, dunque, se pur non espressamente previsto, l'obbligo di approvare le graduatorie **provvisorie**, deve ritenersi **diretto corollario del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, declinato nel principio di economicità e nel principio del c.d. "giusto procedimento", ispirato ai canoni della trasparenza e della partecipazione.**

La disciplina del procedimento amministrativo, prevista dalla L. 241/1990, in particolare, ispirata ai principi – di matrice europea e costituzionale – richiamati espressamente all'art. 1, della Legge stessa, garantisce la partecipazione dei soggetti interessati quale espediente di carattere funzionale ossia per evitare e limitare contrasti e problematiche in sede di attuazione del provvedimento anticipando il confronto tra le parti prima della conclusione del procedimento., attraverso un'istruttoria quanto più completa possibile nonché coinvolgendo il privato stesso nella attività amministrativa, che deve avvenire nel rispetto del canone di trasparenza a tutela dei privati e dell'Amministrazione stessa che potrà evitare il contenzioso giudiziario e il rischio di dover ripetere quanto già svolto con evidenti vantaggi.

I principi di imparzialità e buona amministrazione risultano lesi dall'impossibilità per i privati di poter partecipare per far emergere il proprio interesse nel procedimento che è, esso stesso, interesse pubblico dell'amministrazione inteso quale gestione ragionata e partecipata del potere.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97 E 34 DELLA COSTITUZIONE, RISPETTIVAMENTE INTESI COME BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. (ART. 97) E PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA NELLA SCUOLA PUBBLICA (ART. 34).

La clausola generale di buona fede è corollario dei superiori principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Da ciò discende la necessità che l'amministrazione tenga nel dovuto conto le posizioni soggettive di coloro i quali hanno precipuo interesse allo stesso esercizio della funzione amministrativa da parte dell'autorità.

Evidente è la necessità a che questa funzione amministrativa sia caratterizzata da una collaborazione con i cittadini improntata ad una reciproca condotta leale.

Tale condotta leale altro non è che il rispetto delle regole di buona fede come enunciato dallo stesso Consiglio di Stato nella sentenza n. 7966 del 2010.

Nel caso che ci occupa, il comportamento dell'amministrazione appare improntato all'arbitraria scelta di non attenersi a quanto stabilito nel citato Allegato A/4 tanto da aver illegittimamente valutato il titolo di accesso dei controinteressati in aperto contrasto con quanto in esso previsto.

La violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità è, quindi, palese e i provvedimenti impugnati, anche sotto questo aspetto, devono essere annullati nella misura in cui riconoscono erroneamente ai detti controinteressati quel maggior punteggio che non sarebbe loro spettato alla luce dei criteri normativi di riferimento.

Quanto appena riferito risulta essere ancora più grave se si prende in considerazione che con reclamo e contestuale istanza di accesso agli atti del procedimento de quo, rimasto senza riscontro alcuno, l'odierna ricorrente lamentava sia quanto in precedenza evidenziato che il grave fatto che nessuno abbia verificato, come peraltro già accaduto in fase di costituzione delle precedenti graduatorie di III

fascia d'istituto, se sia proceduto all'accertamento dei titoli professionali richiesti dal DPR n. 19/2016 quale requisito di accesso per la classe di concorso A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali – congiuntamente al titolo di studio.

4) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Il provvedimento dell'Amministrazione resistente è privo di motivazione.

La ricorrente, al fine di evidenziare l'errore nei punteggi, ha proposto formale reclamo e contestuale richiesta di accesso agli atti. L'istanza non è stata riscontrata. Sul difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, ex multis con sentenza n. 9744/2020, pubblicata il 25.09.2020: "...Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno. Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato. La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento. Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione..."

5) SULLE DOMANDE CAUTELARI

Il ricorso è assistito dal *fumus boni iuris* e dal *periculum in mora*. In particolare, in merito alla fondatezza del ricorso ci si riporta a quanto sopra affermato.

Ci limitiamo a ribadire che quanto emerso circa la posizione illegittimamente deteriore occupata dalla ricorrente (pos. 61) rispetto a quella che avrebbe dovuto vedersi riconosciuta (pos. 23) trova puntuale ed espresso riscontro nei criteri indicati nella Tabella contenuta nell'Allegato A/4 dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020. Da ciò non può che discendere la **palese e assoluta illegittimità** del procedimento che ha portato alla super valutazione del punteggio relativo al titolo di accesso dei controinteressati e con ciò falsando ogni ordine di graduatoria.

In ordine, invece, alla sussistenza del grave ed irreparabile danno si evidenzia quanto segue. Le graduatorie provinciali GPS sono utilizzate per il conferimento d'incarichi di supplenza. Il corretto posizionamento in graduatoria determina la possibilità di essere convocata per la stipula di contratti a tempo determinato; al contrario lo slittamento di numerosissime posizioni in graduatoria determina per l'istante l'impossibilità di prendere servizio ovvero lavorare in una sede disagiata e distante dalla propria sede lavorativa. L'istante, pertanto, in caso di mancata adozione di un provvedimento cautelare ritenuto opportuno, perderebbe la possibilità di essere inserita nella posizione che ha diritto ad occupare in graduatoria, non soltanto per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21, ma anche per il successivo anno scolastico 2021/2022, avendo le Graduatorie Provinciali per le Supplenze valenza biennale.

Pertanto, è evidente l'urgenza di evitare che la ricorrente perda ingiustamente ogni chances lavorativa come

docente per l'anno scolastico appena iniziato poiché l'erronea attribuzione dell'illegittima posizione ai controinteressati porrà nel nulla il principio costituzionale di effettività della tutela.

Si insiste, pertanto, per la concessione del provvedimento cautelare richiesto.

P.Q.M.

e per quelli che si esporranno in sede di discussione e memorie, si rassegnano le seguenti conclusioni
VOGLIA Codesto Ecc.mo TAR Emilia Romagna, sede di Bologna,:

IN VIA CAUTELARE

- **sospendere** l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente il corretto posizionamento in graduatoria per come indicato: punti 26,50 e posizione al numero 23 nelle graduatorie provinciali di seconda fascia scuola secondaria di secondo grado (GPS) A061 della provincia di Bologna ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

NEL MERITO

- **Annullare** i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente la corretta posizione in graduatoria in virtù del punteggio spettante e riconosciuto ovvero punti 26,50 e posizione numero 23 nelle graduatorie provinciali di seconda fascia scuola secondaria di secondo grado (GPS) A061 della provincia di Bologna ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
- **Annullare** i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di rivalutare la posizione di ciascun ricorrente sulla scorta del punteggio spettante in ragione dei titoli e dei servizi indicati nella domanda di inserimento nelle Graduatoria Provinciale per le Supplenze nella classe di concorso A061 seconda fascia scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Bologna.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarsi. In via istruttoria
- Si produce la seguente documentazione:
 - 1- Copia **Decreto prot. n. 8393 del 02.09.2020;**
 - 2- Copia O.M. n. 60 del 21.07.2020 e tabelle allegate;
 - 3- Copia Decreto dipartimentale n. 858 del 21.07.2020;
 - 4- Copia domanda di partecipazione;
 - 5- Copia istanza di rettifica in autotutela e contestuale istanza di accesso agli atti;
 - 6- Procura alle liti

Si avanza richiesta di esibizione in giudizio di tutti i documenti richiesti con le note di accesso agli atti.

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.

Considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa in ragione del grande numero dei controinteressati, si chiede, qualora codesto Collegio lo ritenga rilevante ed opportuno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., l'autorizzazione a poter effettuare notifica per

pubblici proclami. Al riguardo si chiede, altresì, che venga consentita, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del M.I.U.R., nella sezione in cui vengono pubblicati gli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'autorità giudiziaria all'indirizzo <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>, dell'Ordinanza che autorizza la notifica per pubblici proclami del ricorso e dell'elenco dei controinteressati, o secondo le modalità indicate dall'Ecc.mo T.A.R. adito.

DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CONTROVERSIA

Si dichiara che per il presente procedimento, di valore indeterminabile, è dovuto il contributo unificato pari ad €. 325,00 già ridotto della metà vertendo la causa in materia di pubblico impiego.

La Ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte dell'Amministrazione degli atti del procedimento, della sopravvenuta conoscenza di altri atti rilevanti del procedimento da cui emergono ulteriori vizi degli atti impugnati e di tutti gli ulteriori provvedimenti adottati in pendenza del ricorso principale, richiedendo sin d'ora, in caso di ordinanza in tal senso dell'Ecc.mo TAR adito, di poter integrare il contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, di cui ad ogni buon conto si formula istanza, nei confronti dei controinteressati.

Bologna, lì 01 novembre 2020

Avv. Aleardo Lizzi

Io sottoscritto avv. Aleardo Lizzi (C.F. LZZLRD72B02C352N) in qualità di difensore della sig.ra Mirella Carrozzieri (C.F. CRRMLL67C56E289M) ATTESTO che la presente copia informatica allegata al ModuloDepositoRicorso è conforme all'originale cartaceo in mio possesso